

A. B. P. L. M. S. 1/2

2
CONTRATTO COLLETTIVO SALARIALE DI LAVORO DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA, FABBRICANTI MAGLIERIE IN GENERE, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE STIPULATO IL 21 GENNAIO 1939.

Addi, 23 agosto 1941 XIX°, in Modena;

tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello, agli effetti del presente contratte rappresentata, per delega del suo Presidente, dal Dett. Gastone Marcencini, Direttore dell'Unione Provinciale di Modena della Confederazione Fascista degli Industriali, assistite dal Dett. Edmondo Mancini dell'Unione stessa;

la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, agli effetti del presente contratte rappresentata, per delega del suo Presidente, dal Dett. Gastone Marcencini, Segretario della Segreteria Provinciale di Modena della Federazione Nazionale stessa;

sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro;

e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Abbigliamento, agli effetti del presente contratte rappresentata, per delega del suo Segretario, dal Dett. Ing. Giuseppe Tajoli, Segretario dell'Unione Provinciale di Modena della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, assistite dal Capo-Gruppo Angelo Bertinelli dell'Unione medesima;

è state sottoscritte, ad integrazione del contratte collettive nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria della maglieria, stipulate il 21 gennaio 1939 XVII, pubblicate nel B.U.M.C. fascicolo 215, allegate 1741, del 30 novembre 1939 XVIII e per estratte nella "Gazzetta Ufficiale" del 28 novembre 1939, n. 276, parte 2a, il presente accordo salariale da valere per gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative della Provincia di Modena fabbricanti maglierie in genere (compreso le sciallerie a maglia) che adoperano qualsiasi fibra con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano ed a macchina.

Il presente accordo sarà depositato per la pubblicazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua definitiva stipulazione.

ART. 1 - CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

- 1) Maestre L. 1.75 orarie
(operaie provette e partiche delle varie lavorazioni del ramo parte e delle stabilimento abitualmente addette all'insegnamento delle lavorazioni stesse ed anche eventualmente adibite alla lavorazione).
- Tessitura -
- 2) Operaie addette alla produzione di oggetti a maglia non in serie - con lavorazione a macchina L. 1.10 orarie
- 3) Operaie addette alla produzione di oggetti a maglia con lavorazione a mano (uncinetti, aghi e simili) comunque senza impiego di macchine L. 1.20 orarie



- 4) Operai addette alle macchine rettilinee azionate a mano £. 1.05 or.
- Taglie -
- 5) Operai addette al taglio del tessuto, delle tele ed al taglio polsini
£. 1.25 or.
- Confezione -
- 6) Operai addette alle macchine per semplici cuciture, costure e rifilature (es. unire i lembi dell'oggetto tagliato e comunque preparato per tale operazione) £. 0.90 or.
- 7) Operai addette alla cucitura ed al ricamo a mano (ad ago, ad uncinetto)
£. 1.25 or.
- 8) Operai addette alla stiratura a mano £. 1.05 or.
- Personale non qualificato -
- 9) donne fino ai 16 anni " 0.40 or.
10) donne dai 16 ai 18 anni " 0.70 or.
11) donne oltre i 18 anni " 0.90 or.
- 12) Apprendisti:
in riferimento all'art. 6 del C.N. la durata massima dell'apprendistato viene fissata in 24 mesi per le operai addette alla tessitura e in 18 mesi per tutte le altre categorie
- | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 1° semestre | | £. 0.35 or. |
| 2° semestre | | £. 0.60 or. |
| 3° semestre | | £. 0.75 or. |
| 4° semestre | (addette alla tessitura) | £. 0.85 or. |

In merito alle richieste della Federazione degli Artigiani di stabilire - giuste il disposto dell'art. 8, lettera D) del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906 per gli apprendisti delle aziende da essa rappresentate, un periodo di apprendistato non retribuito, le parti si riservano di esaminare e definire tale richiesta entro tre mesi, convengono che, fino a quando non saranno intervenute particolari intese al riguardo, per gli apprendisti artigiani, sarà mantenuto inalterato il trattamento in atto.

Le retribuzioni sopra riportate sono comprensive dell'aumento disposto dall'accordo interfederale 29/3/1940 XVIII.

ART. 2 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti danno atto che hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di apportare riduzioni alle paghe attualmente corrisposte agli operai in servizio.

ART. 3 - LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO, LAVORO NOTTURNO

Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere, oppure le 48 ore settimanali, ovvero il maggior orario consentito dalla legge saranno retribuite con la maggiorazione del 10 % (dieci per cento).

In riferimento all'art. 8 del contratto nazionale, si stabilisce che il lavoro straordinario prestato nei termini e nei modi previsti dalla legge oltre le 48 ore settimanali o le ore 8 giornaliere, ed oltre il maggior orario normale consentite dalla legge, sarà compensato con la maggiorazione del 25 % (venticinque per cento).

Ai sensi del citato art. 8 del C.N. si stabilisce inoltre quante

segue:

- a) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quelle compiute tra le 22 e le 6 del mattino) non comprese in regolari turni periodici viene fissata nel 30 % (trenta per cento);
- b) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quelle compiute tra le 22 e le 6 del mattino) comprese in regolari turni periodici viene fissata nel 5 % (cinque per cento);
- c) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro compiuto nei giorni di riposo e festivi di cui all'art. 13 e 14 del C.N. viene fissata nel 40 % (quaranta per cento).

ART. 4 = ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del C.N. si dà atto che restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale 8 novembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

ART. 5 = LAVORO A COTTIMO

In riferimento all'art. 21 del C.N. la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo viene fissata nella misura del 10 % (dieci per cento).

ART. 6 = LAVORI PREPARATORI E COMPLEMENTARI

Il tempo entro il quale dovranno essere effettuati i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 10 del C.N., non potrà superare il limite di un'ora al giorno.

ART. 7 = DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto andrà in vigore a partire dal 25 marzo 1940 ed avrà la durata di un anno a partire da tale data. Si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza.

P. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO
(Dr. Ing. Giuseppe Tajoli)

P. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE, FERRELLI VARIE E DEL CAPPELLO
(Dott. Gastone Marconcini)

P. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ARTIGIANI
(Dott. G. Marconcini)



Handwritten signatures and scribbles over the bottom right portion of the document.